

**Documento di consultazione n. 1/2020**

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO, NONCHÉ DALL'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015, A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE ALL'ART. 134, COMMA 4-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DAL C.D. DL FISCALE (DECRETO LEGGE N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019).**

**Legenda**

**Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).**

**Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**

**Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.**

**Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.**

<b>Commentatore</b>	<b>Verti Assicurazioni S.p.A.</b>
<b>Osservazioni generali</b>	

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
<b>Art.1</b>	<b>3</b>	<p>Il comma 3 estende le agevolazioni previste dalla nuova formulazione dell'articolo 134 comma 4-bis del CAP, in merito a veicoli di differente tipologia, anche in caso di alienazione del veicolo assicurato e non solo in caso di acquisto di un ulteriore veicolo da parte dello stesso soggetto o di familiare stabilmente convivente del suo nucleo familiare.</p> <p>Tale ampliamento del perimetro di applicazione non parrebbe in linea con il tenore della formulazione dell'articolo 134 comma 4-bis del CAP che sembrerebbe, invece, riferirsi all'acquisto di un (nuovo) ulteriore veicolo.</p> <p>Si propone, pertanto, di eliminare l'intero comma.</p>
<b>Art.1</b>	<b>5</b>	<p>La sostituzione del comma 3 dell'articolo 7 del Provvedimento IVASS 72/2018 con quanto riportato nel Provvedimento in pubblica consultazione parrebbe consentire il mantenimento della tabella di sinistrosità pregressa anche in caso di applicazione dell'agevolazione a contratti di nuova stipulazione, per veicoli di nuova immatricolazione o di nuovo acquisto, da parte del medesimo soggetto o di familiare stabilmente convivente (c.d. Bersani).</p> <p>Tale previsione sembrerebbe estendere l'attuazione dell'art.134, comma 4-bis, del CAP, prevedendo il mantenimento della sinistrosità pregressa rispetto ai nuovi contratti, e, quindi, non delimitandosi all'attuazione del beneficio relativo all'attribuzione della classe di merito più favorevole a cui sembrerebbe, invece, tendere la norma primaria.</p> <p>Nel rispetto del potere regolamentare, attribuito a codesta Autorità ai sensi dell'art. 191 del CAP, finalizzato all'attuazione delle norme contenute nel medesimo CAP, si propone, pertanto, di delimitare l'attuazione del beneficio di cui all'articolo 134, comma 4-bis del CAP, alla sola classe di merito, in linea con il tenore della norma primaria. Si propone, quindi, di mantenere la formulazione già presente per i casi di acquisto di un ulteriore veicolo in applicazione del c.d. Decreto Bersani ("La sinistrosità pregressa non viene conservata...") e di inserire l'indicazione del mantenimento della sinistrosità pregressa esistente sulla polizza agevolata, in caso di applicazione dei benefici previsti dalla nuova formulazione dell'articolo 134 comma 4-bis del CAP, all'atto del rinnovo di contratto già stipulato.</p>